AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT CAMPANIA
UFFICIO ADM NAPOLI
AREA AUTORIZZAZIONI ATTI E CONTABILITÀ
SEZIONE CONTABILITÀ ACCISE E RIMBORSI

Prot.: *[come da segnatura protocollo]* Napoli, *[come da segnatura protocollo]*

Alle: Associazioni di Categoria degli Autotrasportatori operanti nel Comune di Napoli (Confartigianato Trasporti, CNA Fita, Conftrasporto, FAI, ANITA, Trasportounito e altre)

All' Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Di Napoli

Oggetto: Art. 24-ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Agevolazione sul gasolio commerciale – Dichiarazioni trimestrali di rimborso.
Trasmissione istanze - corretta compilazione e documentazione a supporto.

Si rappresenta che questo Ufficio, in sede di esame delle dichiarazioni trimestrali presentate ai sensi dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, concernenti il rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, riscontra con frequenza la presentazione di istanze carenti di elementi essenziali, incomplete o irregolari.
Tali circostanze comportano un significativo aggravio delle attività istruttorie, rendendo necessario, in numerosi casi, l'avvio di procedure di richiesta di integrazione documentale e/o di regolarizzazione, con conseguente allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti di rimborso.
Al fine di favorire una più rapida e corretta lavorazione delle istanze, nonché di evitare ritardi nell'erogazione dei benefici spettanti agli aventi diritto, si invitano le Associazioni di categoria e i Professionisti che assistono le imprese di autotrasporto a porre particolare attenzione, in sede di predisposizione delle dichiarazioni trimestrali, ai seguenti aspetti:
In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare accuratamente:

- **la categoria e la classe ambientale ammesse all'agevolazione**, nel rispetto della normativa vigente;

80143 – Napoli, Calata Granili interno Porto
Tel. 081 1933 4753
pec: uadm.napoli@pec.adm.gov.it / e-mail: uadm.napoli@adm.gov.it

- **la corretta determinazione dei quantitativi di gasolio consumati**, coerente con la documentazione prodotta;
- **la completezza e la regolarità delle fatture di acquisto del carburante**, che devono:
 - essere **emesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI)**;
 - riferirsi **esclusivamente al periodo oggetto della dichiarazione trimestrale**;
 - risultare coerenti con i quantitativi dichiarati e con i veicoli ammessi al beneficio;
- **la produzione dei libretti di circolazione aggiornati**, idonei a dimostrare la titolarità o la disponibilità dei veicoli per l'intero periodo di riferimento della dichiarazione;
- **la puntuale compilazione dei prospetti riepilogativi e dei modelli dichiarativi previsti**, evitando omissioni, errori materiali o incongruenze;
- **la corretta indicazione delle coordinate bancarie (IBAN)** ai fini dell'accredito del rimborso;
- **l'allegazione della documentazione attestante il titolo di disponibilità dei veicoli**, qualora diverso dalla proprietà (quali, a titolo esemplificativo, contratti di leasing, noleggio a freddo, comodato o altre forme contrattuali), completa e valida per il periodo di riferimento della dichiarazione;
- **in presenza di distributore o serbatoio privato**, l'inserimento oltre alle fatture di acquisto del carburante, dei **Documenti di Accompagnamento Semplificati (DAS)** relativi ai prelievi effettuati;

Si rammenta che l'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, ha disposto - a decorrere dal 1° ottobre 2026 - la modifica del comma 5, dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, riducendo così a 30 giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso (lett. a), e **introducendo l'obbligo di presentazione "esclusivamente in forma telematica" della dichiarazione** di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).
Ciò premesso, gli esercenti attività di trasposto merci e persone che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendano presentare dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione, sono tenuti, ove già non abilitati, a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. da utilizzare per la trasmissione delle predette dichiarazioni.
Per quanto sopra, sempre **a decorrere dal 1° ottobre 2026, le suddette dichiarazioni non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea**.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché venga garantita una maggiore accuratezza nella predisposizione delle istanze seguendo i punti evidenziati sopra, a beneficio sia degli operatori economici interessati sia dell'efficienza dell'azione amministrativa.
La presente comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza e diffusione ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Enrico Guarna
firmato digitalmente

80143 – Napoli, Calata Granili interno Porto
Tel. 081 1933 4753
pec: uadm.napoli@pec.adm.gov.it / e-mail: uadm.napoli@adm.gov.it